



COMUNE DI CHIALAMBERTO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma 2, C.A.P. 10070 Chialamberto

Tel. (0123) 50.67.01 – Fax (0123) 50.63.69

C. F. 83002850010

Indirizzo e-mail: chialamberto@reteunitaria.piemonte.it

I.M.U. ANNO 2016 - ACCONTO

Per l'anno 2016 **NON** è dovuta l'imposta sulle unità immobiliari possedute e adibite a:

- ❖ **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1- A/8- A/9);
- ❖ **FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA;**

Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto al Catasto Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate.

- ❖ Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.**
- ❖ A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

L'IMU non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) **alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;** d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia** a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (**beni merce**), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per il calcolo del valore catastale (BASE IMPONIBILE) dei **FABBRICATI** i moltiplicatori da applicare alla rendita catastale rivalutata fiscalmente (+5%), sono i seguenti:

MULTIPLICATORI	160	Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e nelle categorie C/2, C/6, C/7
	140	Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5
	80	Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10
	65	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5)
	55	Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

NOTA BENE: I TERRENI AGRICOLI E I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIALAMBERTO SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO DELL'IMU 2016.

Con deliberazione C.C. n. 12 del 29/04/2016 sono state confermate le aliquote per l'anno 2016 come segue:

ALIQUOTE	0,86 %	Aliquota ordinaria di base (altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili...)
	0,40%	Abitazione principale e pertinenze (SOLO PER CATEGORIE A/1 – A/8 – A/9)

DETRAZIONE (SOLO PER CATEGORIE A/1 - A/8 - A/9)	€ 200,00	Da applicare sull'abitazione principale (A/1 - A/8 - A/9), su abitazione assimilata alla principale e relative pertinenze, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e per ciascuno dei soggetti passivi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
--	-----------------	--

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO A GENITORI/FIGLI
 Ai sensi dell'art. 13 comma 3 lettera 0a) del DL n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 1 comma 10 lettera b) della legge n. 208/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la base imponibile è ridotta del 50% altresì per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'applicazione di tale agevolazione dovrà essere comunicata al Comune mediante dichiarazione IMU su modello ministeriale.

VERSAMENTI E SCADENZE	ACCONTO Abitazioni principali NON ESENTI (A/1 - A/8 - A/9) Altri fabbricati Aree Fabbricabili	Dal 1° al 16 giugno 2016 Acconto pari al 50% dell'imposta dovuta DA VERSARSI INTERAMENTE AL COMUNE
	ACCONTO Fabbricati produttivi categoria D (esclusi D/10)	Dal 1° al 16 giugno 2016 Acconto pari al 50% dell'imposta dovuta DA VERSARSI con il 7,6 per mille ALLO STATO e 1 per mille AL COMUNE

MODALITA' DI VERSAMENTO	Mod. F24	Per i versamenti si deve utilizzare il modello F24 disponibile presso gli sportelli bancari o postali.
	Arrotondamento	Sul totale del versamento, si arrotonda per difetto se i decimali sono inferiori a 49 centesimi, per eccesso se i decimali sono uguali o superiori al 50 centesimi. NON SI DA LUOGO A VERSAMENTO SE L'IMPOSTA TOTALE ANNUA DOVUTA DAL SINGOLO CONTRIBUENTE RISULTA INFERIORE A € 12,00

Il modello F24 andrà compilato nella SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI con i seguenti codici:			
CODICI TRIBUTO PER F24	3912	IMU su abitazione principale e relative pertinenze NON ESENTI DAL PAGAMENTO (categorie catastali A/1 - A/8 - A/9)	COMUNE
	3916	IMU sulle aree fabbricabili	COMUNE
	3918	IMU su altri fabbricati	COMUNE
	3925	IMU su immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	STATO
	3930	IMU su immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	COMUNE
SI PRECISA CHE IN CASO DI RAVVEDIMENTO LE SANZIONI E GLI INTERESSI SONO DA VERSARSI UNITAMENTE ALL'IMPOSTA			
Codice ENTE	C604		

DICHIARAZIONE	Se non ci sono variazioni rispetto all'anno precedente restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. Per i casi in cui permane l'obbligo dichiarativo, il termine per la dichiarazione è ora fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per la dichiarazione si dovrà utilizzare l'apposito modello ministeriale, alle cui istruzioni si rimanda per gli approfondimenti del caso, ferma restando la disponibilità dell'Ufficio Tributi per eventuali chiarimenti.
----------------------	---

Sul **sito internet** del Comune di Chialamberto: <http://www.comune.chialamberto.to.it> cliccando sulla voce **CALCOLO IMU ONLINE** è possibile accedere al programma di **CALCOLO DELL'IMPOSTA** e relativa stampa del **MODELLO F24**.

Inoltre nella sezione "COME FARE PER - IMU" è disponibile in formato .pdf il Regolamento per la disciplina della IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 30/07/2014 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 29/04/2016.

L'Ufficio Tributi è a Vostra disposizione per ulteriori informazioni nei giorni di mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00